



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 26 del 13.2.2013

Raccolta Ufficiale

N. 50

Del 25/02/2013

OGGETTO: Giudizio innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari promosso dal Sig. Oronzo Cisternino con ricorso ex art. 700 c.p.c., artt. 409 e ss. c.p.c., art. 63 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 669 e ss. c.p.c.. Reclamo all'ordinanza datata 22.11.2012. Liquidazione spese legali in favore del Prof. Avv. Domenico Garofalo, difensore dell'Ente.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 27.11.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a proporre reclamo all'ordinanza pronunciata in data 22.11.2012 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari nel giudizio promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c., artt. 409 e ss. c.p.c., art. 63 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 669 e ss. c.p.c., acquisito al protocollo generale il 7.11.2012 al n. 19870, dal Cap. Oronzo Cisternino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Toscano;

che con il medesimo atto veniva demandato al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco e la pattuizione, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale allo stesso, del compenso a Lui spettante, così come previsto dal D.L. n. 131/2011;

che con determinazione n. 160 del 4.12.2012 del 1° Servizio – Segreteria Generale-Risorse Umane – veniva, pertanto, nominato, difensore dell'Ente, l' Avv. Domenico Garofalo, con studio in Bari, Via Dante n. 396, già difensore dell'Ente nel predetto giudizio ed in altre cause contro il medesimo ricorrente;

vista la nota datata 28.1.2013, acquisita dall'Ente il 29.1.2013 al n. di protocollo 2334 con la quale l'Avv. Garofalo ha trasmesso l'ordinanza del reclamo pronunciata il 17.1.2013 che accoglie il reclamo proposto dal Comune di Castellana Grotte avverso l'ordinanza del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari del 22.11.2012 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata con compensazione delle spese di lite;

considerato che, con determinazione del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 160 del 4.12.2012 veniva impegnato l'importo di € 3.146,00 (somma comprensiva di cap e iva e dell'acconto pari ad € 1.258,40 già corrisposto a seguito della fattura n. 347 del 20.12.2012) quale compenso da corrispondere all'Avv. Garofalo per la difesa dell'Ente nel giudizio contro il Sig. Cisternino O., determinato pattiziamente, ex art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14.9.2011, n. 148;

ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione, in favore dell'Avv. Domenico Garofalo, con studio in Bari, alla Via Dante 396, della somma di **€ 1.887,60** (comprensiva di IVA e CAP e al lordo della ritenuta d'acconto) a seguito della fattura n. 39 dell'1.2.2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 6.2.2013 n. 3198 trasmessa dall'Avv. Domenico Garofalo, a saldo di quanto dovuto per il pagamento delle spese e delle competenze per l'opera prestata nel giudizio in oggetto, quale rappresentante e difensore del Comune, giusto incarico conferitogli con atto di Giunta Comunale n. 142 del 27.11.2012, dichiarato immediatamente eseguibile, e successiva determinazione del 1° Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 160 del 4.12.2012;

preso atto del testo del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2012 che è il seguente: "*Per l'anno 2013 è differito al 30.6.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*", e, che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di effettuazione delle spese di cui al comma 1 del medesimo articolo;

preso, altresì, atto che per la presente liquidazione non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio (così come chiarito nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.P.C. al punto 4.3. e nella faq aggiornata al 13.11.2011, ai punti A12 e D6);

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto sindacale prot. n. 17131 dell'1.10.2012;

Visto Il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

DETERMINA

1) di prendere atto:

- dell'ordinanza al reclamo pronunciata il 17.1.2013 con la quale il Collegio della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, accoglie il reclamo proposto dal Comune di Castellana Grotte avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari del 22.11.2012 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata con compensazione delle spese di lite;

- della parcella n. 39 dell'1.2.2013 di € 1.887,60 a saldo delle competenze professionali spettanti al Prof. Avv. Garofalo, per il giudizio di reclamo all'ordinanza pronunciata in data 22.11.2012 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, somma comprensiva di CAP e IVA e al lordo della ritenuta d'acconto (e al netto dell'acconto versato di € 1.258,40 a seguito della fattura n. 347/2012);

2) di prendere, altresì, atto che l'importo spettante all'Avv. Domenico Garofalo ammonta a complessivi **€ 1.887,60** e trova imputazione al **Cap. 124, dei Residui Passivi 2012 e precedenti** epigrafato: "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio", somma già impegnata con determinazione n. 160 del 4.12.2012 del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane";

3) di dare atto del testo del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2012 che è il seguente: "*Per l'anno 2013 è*

differito al 30.6.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e, che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di effettuazione delle spese di cui al comma 1 del medesimo articolo;

4) di liquidare e, contestualmente **pagare**, all'Avv. Domenico Garofalo, con studio in Bari, alla Via Dante n. 396, la complessiva somma di € 1.887,60 giusta fattura n. 39/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 6.2.2013 al n. 3198;

5) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Servizio- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Eseguita revisione finale

Il Redattore

(uff. cont./D.F.)

*Il Responsabile del 1° Servizio
(rag. Renato Contento)*

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE